



STATUTO

9 LUGLIO 2020

Via Marcantonio Bragadin, 96 - 00136 Roma

A.IM.A.
Amministratori Immobiliari Associati

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE

- 1 È costituita l'Associazione denominata "Amministratori Immobiliari Associati" con sigla "A.IM.A.". L'Associazione è aconfessionale, non ha carattere politico, né fini economici né fini di lucro.
2. L'Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo dell'attività degli amministratori di condominio senza fini di speculazione nel quadro della tutela garantita dall'art. 18 della Costituzione e delle norme vigenti in materia di associazioni.

Art. 2

SEDE

1. La sede Nazionale dell'Associazione è a Roma, e la sua struttura potrà articolarsi sul territorio dello stato italiano attraverso i Mandatari provinciali, regionali.

Art. 3

DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata, fatte salve le possibilità di scioglimento previste dal presente Statuto.

Art. 4

OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di riunire ed operare in favore degli Amministratori di Condominio attraverso la promozione di ogni attività utile a favorire il loro sviluppo professionale, economico e sociale, in collaborazione ed in confronto con le Istituzioni, le forze culturali, sociali e politiche.

Per realizzare le finalità sociali, l'Associazione:

- riunisce tutti coloro che esercitano l'attività di amministratore di condominio e immobiliare con carattere professionale nel mercato europeo tutelando e perseguendo il riconoscimento giuridico della professione;
- svolge, favorisce e coordina iniziative volte alla valutazione a tutela dell'attività di amministratore di condominio, promuovendo, favorendo e coordinando tutte le iniziative nel campo legislativo, previdenziale, assistenziale, tecnico e culturale;
- procede allo studio dei temi giuridici, tributari, amministrativi, legislativi, previdenziali, assistenziali, tecnici, culturali interessanti la categoria degli amministratori di condominio;
- promuove iniziative atte a favorire il condominio quale istituto giuridico e sociale;
- diffonde l'osservanza dell'etica professionale ed il perseguimento dell'applicazione delle regole deontologiche tra gli associati, anche attraverso l'istituzione dello "Sportello per il Cittadino". Esso rispecchia tutte le caratteristiche richieste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, all'art. 2, comma 4, ed in particolare quelle relative all'applicazione dell'art. 27-ter del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) che prevede oltre all'aspetto relativo alla segnalazione di irregolarità, anche un impegno dell'Associazione per la risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore, nonché la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard richiesti agli iscritti.
- favorisce e coordina, attraverso la collaborazione degli Ordini professionali la diffusione degli strumenti tecnici e normativi nell'ambito specifico della professione dell'amministratore di condominio;

- promuove corsi di formazione, corsi di aggiornamento ex D.M. 140/14 e il costante aggiornamento professionale, attraverso convegni e seminari finalizzati al raggiungimento di un più qualificato esercizio della professione di amministratore di condominio.
- promuove l'istituzione di leggi che valorizzino e tutelino la professione di amministratore di condominio;
- assume una funzione di orientamento, programmazione e promozione dell'attività degli amministratori di condominio;
- promuove lo sviluppo e la diffusione degli amministratori di condominio nel quadro direttivo dell'economia nazionale;
- esercita attività di formazione professionale, e di aggiornamento degli amministratori di condominio, degli associati e dei soggetti che esercitano attività direttamente collegate alla professione di amministratore di condominio;
- esercita attività di informazione in favore degli associati sia direttamente che tramite terzi;
- rappresenta gli amministratori di condominio presso istituzioni, enti ed organismi regionali, statali e comunitari;
- esercita tutte le attività previste da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche Istituzioni italiane e comunitarie;
- promuove lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra gli associati, tra le diverse organizzazioni italiane e quelle dei paesi europei;
- delibera l'iscrizione degli associati all'Associazione coordinandone le attività e organizzando le attività dei Mandatari provinciali, regionali;
- esercita la rappresentanza e la tutela economica e morale degli associati;
- promuove l'attività di assistenza legale, fiscale, e tecnica in favore degli associati;
- elabora programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle istituzioni regionali, nazionali ed europei in favore degli associati;
- richiede, per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi di carattere pubblico e/o privato;
- promuove e sviluppa il rapporto di collaborazione con altre organizzazioni professionali, dell'imprenditoria privata e pubblica nell'ambito della tutela degli interessi degli associati e dello sviluppo dell'Associazione;
- svolge ogni altra attività in favore degli associati e per lo sviluppo dell'Associazione, quali a titolo esemplificativo, congressi, convegni, conferenze, seminari e riunioni di carattere formativo, di aggiornamento tecnico-informativo, commissioni scientifiche, predispone e redige periodici o manuali relativi all'argomento di cui al presente oggetto e quanto altro idoneo alla realizzazione dello scopo sociale, compresa la possibilità di collaborare con altre associazioni con le quali si condividono obiettivi e fini.

Art. 5

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati.
 - Il Consiglio Direttivo.
 - Il Responsabile Scientifico.
 - Il Presidente.
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, se nominati.
 - Il Collegio dei Proviviri.

Art. 6

ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari.
2. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione essi sono anche, Onorari e membri del Consiglio Direttivo in numero di due.
3. Sono Onorari, coloro che vengono fregiati di tale qualifica dal Presidente di concerto con il Responsabile Scientifico per aver contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione con riconoscimento ufficiale attestante tale onorificenza. Sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
4. Sono Ordinari, coloro che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Possono aderire all'Associazione le persone che intendono intraprendere l'attività di amministratore di stabili in condominio e che svolgono tale attività, ex L. 220/2012. Possono altresì aderire all'Associazione, Società di cui al titolo V del libro V del codice civile, in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi; Associazioni o Fondazioni, purché siano iscritti tutti coloro che al loro interno svolgano l'attività di amministratore di condominio o immobiliare, che ne condividano le finalità.
5. Con l'adesione l'associato acquista la medesima qualità nei confronti delle articolazioni territoriali.

Art.6 bis

Libero Consumatore

1. Possono fruire dei servizi associativi anche coloro che volessero soltanto il beneficio delle consulenze e che non svolgano l'attività di amministratore di condominio, in questo caso il consumatore non acquisisce la qualifica di associato, non potrà esercitare il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati né potrà ricoprire cariche all'interno dell'organizzazione associativa. Il suo contributo verrà stabilito dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente, determinando i costi e le modalità di erogazione del servizio.

Art. 7

FORMAZIONE

1. I corsi di formazione, in presenza o telematici sono organizzati direttamente dall'Associazione o appaltati presso società terze. I costi dei suddetti corsi saranno valutati e definiti dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente.
2. Colui che contestualmente all'iscrizione al corso di formazione presenterà anche la domanda di ammissione all'associazione, dopo aver superato l'esame di idoneità nella sede indicata dal responsabile scientifico, entrerà a pieno titolo nella compagine associativa con l'assegnazione di un numero di iscrizione all'elenco associativo A.IM.A. che verrà riportato sul timbro, e sulle targhe realizzati a cura e spese dell'associato su prototipo indicato dall'A.IM.A.; in questo caso la quota associativa del primo anno sarà comprensiva anche del corso. L'ammontare di tale quota sarà deliberata dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente.
3. L'iscrizione all'associazione è facoltativa, nel qual caso coloro che si iscriveranno, con apposita modulistica, solo al Corso di formazione per amministratore di condominio ne pagheranno il costo con applicazione dell'IVA., in quanto tale prestazione rientra tra le attività commerciali non rivolte agli associati. Il costo del corso sarà deciso dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente.
4. I corsi di aggiornamento ex D.M. 140/14 sono aperti anche ai non associati, il cui costo, determinato dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente sarà, pertanto, sempre soggetto ad IVA.

Art. 8

AMMISSIONE

1. La qualità di associato è riconosciuta dietro presentazione di domanda di ammissione all'Associazione, sottoscritta, contenente il nome e/o la denominazione sociale e la dichiarazione di accettare tutti gli obblighi

derivanti dal presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione in conformità del medesimo. Per ottenere l'iscrizione come Associato, il richiedente deve rispondere ai dettami dell'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Potranno essere ammessi, attraverso il Progetto Confirmatio, anche coloro che provengono da altre associazioni o enti, purché dimostrino di aver frequentato il corso di formazione così come previsto dal D.M. 140/14 oppure siano in possesso e possano dimostrarlo, dei requisiti previsti dall'art. 71 bis, co. 2, 5, disp. att. c.c.

3. La domanda di ammissione impegna a restare iscritto all'associazione per un anno con effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene sottoscritta; essa non è soggetta a rinnovo automatico.

Art. 9

QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA CONTRIBUTIVA.

1. La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente. La sua validità temporale è di un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2. Il suo rinnovo può essere effettuato nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza, nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio e il 31 dello stesso mese fino alla regolarizzazione della posizione associativa, i servizi associativi resteranno sospesi.

3. Il mancato pagamento della quota associativa, nei termini indicati al comma 2 del presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla posizione di associato.

4. L'eventuale richiesta di rientro sarà soggetta al versamento degli oneri di segreteria.

5. Il socio onorario, poiché dispensato dalla quota associativa, qualora decidesse di recedere dall'associazione, dovrà comunicare per iscritto la sua decisione mediante missiva, indirizzata al Presidente e al Responsabile scientifico, via posta (A/R) o posta elettronica (PEC).

6. Le quote associative si suddividono in:

- quote associative Ordinarie Premium dovute per la frequentazione dei corsi di formazione e l'iscrizione all'associazione per il primo anno di immatricolazione.

- Quote associative Ordinarie Premium Silver comprendenti servizi orali di consulenza illimitati in materia condominiale, la fruizione del corso di aggiornamento in modalità telematica, mentre l'eventuale partecipazione ai convegni in presenza o in videoconferenza saranno a pagamento.

- Quote associative Ordinarie Premium Gold comprendenti, servizi illimitati di consulenza orale in materia condominiale, solo una consulenza scritta, le ulteriori ed eventuali, se scritte, saranno a pagamento; area riservata; informativa; accesso Banca Dati; Corso di aggiornamento in aula o a scelta on line; partecipazione ai convegni, congressi, seminari organizzati dall'Associazione sulle disposizioni di diritto condominiale, sulle normative vigenti specifiche del condominio, sugli aspetti contabili, fiscali, tecnici e su ogni altra materia inerente lo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio al fine di conservare ed accrescere le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali opera. Il conseguimento dei crediti formativi è rilasciato con apposita certificazione a seguito del rilievo delle presenze con strumenti cartacei o elettronici (badge), benefici riservati esclusivamente alle quote Ordinarie Premium Gold.

- Quote contributive del libero consumatore.

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto nonché il Codice Deontologico e i Regolamenti eventualmente approvati e le delibere assunte dagli Organi associativi, è altresì tenuto al dovere di riservatezza in relazione alle discussioni e deliberazioni di detti Organi;

- obbligo, per coloro che esercitano la professione di amministratore di condominio, entro il 9 ottobre di ogni anno, di conseguire l'attestazione della frequenza e del superamento del corso di aggiornamento ex D.M. 140/14.
 - corrispondere le quote associative di cui all'art. 9;
 - non esercitare attività esterne in conflitto con gli scopi dell'Associazione o porre in essere azioni che possano recare pregiudizio alla stessa.
2. È fatto obbligo all'associato dimissionario e/o decaduto per mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, a non far uso dei segni distintivi associativi suddetti, in ossequio agli artt. 2598 c.c. e ss e art. 473 c.p.
 3. L'associato dovrà palesare nella sua offerta professionale, carta intestata e/o documento che lo riguarda la seguente dicitura: Professione esercitata ex L. 14 gennaio 2013 n.4.

Art. 11

SOSPENSIONE

1. Sono cause di sospensione il mancato rispetto del codice deontologico A.IM.A. cui si rinvia.

Art. 12

RECESSO ANTICIPATO

1. Gli associati hanno diritto di recedere in qualsiasi momento durante l'anno solare.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto indirizzata al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aima.roma@pec.it.
3. Gli associati receduti o che abbiano comunque cessato di aderire all'Associazione non hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati a titolo di quota associativa.

Art. 13

CANCELLAZIONE

1. Sono causa di cancellazione dall'elenco degli iscritti all'associazione il mancato pagamento della quota associativa ex art. 9, co. 3, del presente Statuto.
2. L'inosservanza delle disposizioni statutarie e regolamentarie e delle eventuali delibere adottate dagli Organi associativi;
3. Fatti giuridicamente rilevanti che si pongano in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione.
4. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti, ex art. 8 del presente Statuto.
5. La cancellazione relativa ai commi 2,3,4 del presente articolo è deliberata dal Collegio dei Probiviri.
6. Nel caso di cancellazione dall'elenco degli iscritti all'Associazione, nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione, analogamente, permangono a favore dell'Associazione tutti i diritti di credito derivanti dal mancato pagamento delle quote.
7. Nell'eventualità della cancellazione l'ex associato sarà diffidato dall'uso dei segni distintivi associativi: logo, timbro e targa.
8. L'eventuale domanda di reintegrazione da parte dell'associato cancellato o decaduto, a qualsiasi titolo, sarà valutata a discrezione del Collegio dei Probiviri di concerto con il Presidente.

Art. 14

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. L'Associazione si articola sul territorio nazionale attraverso i Mandatari provinciali e regionali.
2. Il Mandatario, promuove e sviluppa nel territorio geografico a lui assegnato all'atto del conferimento del mandato, compatibilmente con le norme regionali, la mission di questa associazione elaborando anche proposte e progetti nei confronti delle istituzioni territoriali.
3. In particolare, nel rispetto degli scopi statutari dell'Associazione, il Mandatario:

- assicura lo sviluppo degli scopi statutari dell'Associazione e l'assistenza e la tutela degli associati sul territorio di competenza, favorendone lo sviluppo;
 - concorre alla definizione degli orientamenti, dei programmi e delle iniziative degli Enti Locali di riferimento;
 - definisce le iniziative per la crescita sociale ed economica del territorio di competenza;
 - sarà promotore e sede di corsi, esclusivamente erogati in modalità frontale, per amministratore di condominio; promotore e sede di corsi di specializzazione in ambito condominiale, eventi, convegni e tavole rotonde; sede degli esami dei corsi di formazione per amministratore di condominio e di aggiornamento ex D.M. 140/14, tenuti in modalità telematica, erogati esclusivamente dall'associazione nazionale.
4. Il Mandatario assume la denominazione uniforme "A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati" seguita dall'indicazione del territorio di riferimento.

Art. 15

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli associati secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. L'Assemblea:
 - elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
 - delibera gli indirizzi per la realizzazione degli scopi associativi;
 - approva il rendiconto;
 - delibera sulle modifiche statutarie;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione, la nomina del liquidatore, il suo compenso e la devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e l'applicazione dell'art.21, n.3.

Art. 16

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno i tre quarti degli associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto. Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, le delibere dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli associati presenti anche per delega.
3. Per decisioni straordinarie quali la modifica statuto, lo scioglimento associazione, la devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti anche per delega.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto.
5. Il diritto di voto viene esercitato esclusivamente dagli associati persone fisiche in regola con i contributi associativi.
6. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad un altro associato, con un limite massimo di tre deleghe per singolo delegato.

Art. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell'Associazione ed ha poteri di ordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, scelti tra i soci onorari nella misura di uno, due tra i soci fondatori e due tra i soci ordinari con una anzianità associativa continuativa almeno quinquennale; restano in carica sette anni e sono rieleggibili.

4. In tutti i casi di cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, la nomina del sostituto sarà effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso tra gli associati onorari o ordinari con una anzianità associativa continuativa almeno quinquennale, stante la provenienza dell'ex Consigliere. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
5. Nel caso di contemporanea decadenza, dimissioni o revoca di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e dovrà essere convocata dal Presidente, al più presto, l'Assemblea generale degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio.
6. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - elegge, tra i suoi membri, il Presidente dell'Associazione;
 - cura il conseguimento dei fini statutari, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - studia le tematiche giuridiche, culturali, economiche e sociali che riguardano le attività associative;
 - cura la formazione degli Associati e il loro costante aggiornamento;
 - delinea i programmi dei corsi per durata e contenuti a livello nazionale;
 - può nominare una Commissione Scientifica su proposta del Presidente;
 - predispone il programma delle attività sociali annuali;
 - vigila sull'osservanza dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni ai propri membri fissandone i limiti.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede.
9. La convocazione deve essere comunicata ai membri almeno cinque giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo per garantire ai Consiglieri la tempestiva informazione sull'ordine del giorno, per motivi di urgenza può essere convocato ad horas.
10. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
11. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza semplice dei voti; delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri partecipanti.
12. La carica di Consigliere è gratuita.

Art.18

COMMISSIONE SCIENTIFICA

È composta da professionisti che si sono distinti per attività didattiche e professionali nei settori: condominiale, immobiliare, fiscale, tecnico e giuridico ed ha la funzione di proporre e sviluppare temi oggetto di formazione e approfondimento con convegni, congressi e seminari, di informazione dell'Associazione.

Art. 19

PRESIDENTE

1. La carica di Presidente può essere ricoperta esclusivamente da coloro che sono iscritti all'Associazione e fanno parte dei soci onorari da almeno otto anni; deve essere in possesso del titolo di laurea magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza in materia condominiale.
2. Il Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e resta in carica 7 anni ed è rieleggibile
3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e l'uso della firma sociale.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno;
 - sovrintende alla gestione dell'Associazione e dà esecuzione alle delibere degli organi sociali;
 - può delegare, in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

5. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte da un delegato da lui nominato;
6. Nell'eventualità di cessazione della carica a Presidente, per dimissioni o a causa di morte, prima della naturale scadenza, il Consiglio Direttivo nomina per cooptazione un nuovo consigliere scelto tra gli associati onorari con un'anzianità di almeno otto anni, e provvede, a maggioranza, alla nuova nomina del Presidente fino alla naturale scadenza del settennato.
7. La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della sua funzione.

Art. 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea.
2. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori, che lo rappresenta a tutti gli effetti, è eletto a maggioranza tra i membri del Consiglio stesso.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - vigila sulla regolarità dell'amministrazione contabile dell'Associazione;
 - redige la relazione sul rendiconto da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto verbale trascritto, a cura del Presidente del Collegio, sull'apposito libro e conservato agli atti dell'Associazione.
6. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni aventi ad oggetto la gestione amministrativa e/o il rendiconto.
7. Nel caso di omissione o ingiustificato ritardo del Consiglio Direttivo e del Presidente, il Collegio dei Revisori deve procedere rispettivamente alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8. In alternativa a quanto previsto nei punti da 1 a 7 la funzione dell'Organo di controllo può essere assunta ed espletata da un Revisore Unico.
9. La carica di Revisore dei Conti o Revisore Unico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, nomina il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quota annuale e che non ricoprono altre cariche sociali.
2. Dura in carica sette anni ed è rieleggibile.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le questioni che gli verranno deferite dagli Organi sociali dell'associazione e in particolare sul comportamento degli Associati in rapporto agli obblighi statuari, all'osservanza del codice deontologico di questa associazione, ed agli interessi dell'Associazione.
4. Vigila sul conseguimento del corso di aggiornamento obbligatorio ex D.M. 140/14.
5. Sono di competenza del Collegio dei Probiviri tutte le eventuali controversie inerenti al rapporto associativo o tra gli Associati e l'Associazione ed i suoi Organi.
6. Il Collegio giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione e l'Associato contravvenente sarà considerato decaduto dalla qualifica di Associato.
7. Il Collegio dei Probiviri viene riunito mediante avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'associazione almeno cinque giorni prima e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.
8. Il Collegio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
9. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti il Collegio dei Probiviri venisse a ridursi di una unità, esso verrà integrato con altro nominativo scelto tra gli associati in regola con gli obblighi

associativi e che non ricoprono altre cariche nell'associazione per cooptazione di concerto con il Presidente dell'associazione.

10. La carica a Probiviro è gratuita.

Art. 22

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative e contributive;
 - quote straordinarie volontarie;
 - erogazioni, lasciti e contributi di carattere pubblico e/o privato;
 - eventuali avanzi di gestione risultanti dai rendiconti.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Caritas Italiana.

Art. 23

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, procede alla redazione del rendiconto. Il rendiconto dovrà essere sottoposto alla discussione degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine per impedimenti al rispetto della scadenza.

Art. 24

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 16, n. 2 del presente Statuto.

Art. 25

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le operazioni di scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, all'uopo convocata, con le maggioranze previste dall'articolo 16, n. 2 del presente Statuto. Nel caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e responsabilità.

Art. 26

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Associazione, è Titolare del trattamento dei dati personali degli associati nel rispetto e per il perseguimento degli scopi associativi.
2. Determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento.
3. Mette in atto, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, le misure tecniche, organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alla normativa vigente.
4. Stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali.
5. L'Associazione, istituisce e aggiorna il registro dei trattamenti e designa, altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.

Art. 27

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l'Associazione sarà disciplinata dalle disposizioni di legge in materia. È competente, per ogni controversia, il Foro di Roma.